



SOLIDARIETÀ Società Cooperativa Sociale

Servizio Psico-Socio-Sanitario-Educativo

Sede Legale: Via del Mare, 8/e- 00055 Ladispoli

06.9946005 – Cell. 346.6496109

E-Mail info@solidarieta-cooperativasociale.org

Pec girasolidarieta@pec.it

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Regolamento interno della **SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (Legge 142 del 3/04/2001)

Sommario

Premessa	4
Disposizioni generali	4
TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Scopo ed oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Domanda di ammissioni a socio e deliberazioni.....	5
Articolo 3 - Organizzazione della Cooperativa.....	5
Articolo 4 – Organizzazione del lavoro.....	5
Articolo 5 – Modalità di svolgimento dell’incarico.	6
Articolo 6 – Comportamento in servizio.....	7
Articolo 7 – Partecipazione	8
Articolo 8 - Responsabilità del socio verso la Cooperativa.....	8
Articolo 9 - Responsabilità verso terzi	8
Articolo 10 –Esercizio dei diritti sindacali.	8
TITOLO II - TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO.....	9
Articolo 11 – I soci lavoratori subordinati	9
Articolo 12 – Modalità di individuazione del tipo di contratto	9
Articolo 13 – CCNL applicabile ai soci lavoratori subordinati	9
Articolo 14 – Trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro subordinato.	10
TITOLO III - RAPPORTI DI LAVORO DEI SOCI LAVORATORI NON SUBORDINATI ...	10
Articolo 15 – Normativa applicabile ai soci lavoratori non subordinati	10
Articolo 16 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato.....	11
Articolo 17 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato	11
TITOLO IV – NORME DIVERSE.....	11
Articolo 18 – Ristorno.....	11
Articolo 19 – Situazione di crisi aziendale.....	12
Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio.	12
Articolo 21 - Corresponsione delle retribuzioni e dei compensi	13
Articolo 22 – Assenze	13
Articolo 23 - Ferie	13
Articolo 24 – Infortunio	14
TITOLO V – NORME DISCIPLINARI.....	14
Articolo 25 – Norme disciplinari.....	14



Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari	14
TITOLO VI - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	16
Articolo 27 – Norme sulla sicurezza sul lavoro	16
TITOLO VII - ATTIVITÀ FORMATIVE.....	16
Articolo 28 - Formazione	16
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge.....	16
Articolo 30 – Decorrenza degli effetti del Regolamento.....	17
TITOLO IX – SOCI VOLONTARI.....	17
Articolo 31 Normativa applicabile ai soci volontari	17

Premessa

La Solidarietà Società Cooperativa sociale (di seguito, per brevità, Cooperativa) ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità. È retta e regolata dai principi della mutualità, solidarietà, democraticità, impegno ed equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dallo spirito comunitario, dal legame con il territorio, da un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa operando senza scopo di lucro, si propone di assicurare ai soci la continuità lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quanto offerto dal mercato.

Disposizioni generali

Il presente atto sostituisce ogni altro Regolamento interno sino ad oggi adottato e vigente in Cooperativa.

È stato approvato dall'assemblea dei soci della Cooperativa in data 17/02/2022 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 e dell'articolo 33, punto 9, dello Statuto sociale.

Esso verrà depositato, nei termini previsti dalla Legge, presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) competente. Il contenuto del presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il contenuto del presente Regolamento, previa delibera del C.d.A., potrà essere sottoposto a certificazione ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm. e ii., secondo le procedure vigenti e presso gli organi preposti.

Le disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie dei soci. Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi, eventualmente applicabili, sono riferiti esclusivamente al trattamento economico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle delibere degli Organi sociali, alle disposizioni di leggi applicabili.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Scopo ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e le prestazioni lavorative che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. In particolare:

- l'ammissione dei soci alla Cooperativa;
- la tipologia dei rapporti di lavoro che i soci lavoratori potranno instaurare con la Cooperativa, come ulteriori distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo, ma a quest'ultimo comunque collegati;
- le condizioni normative ed economiche, relative alla prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci lavoratori, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori che con le loro prestazioni lavorative, contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- la modalità di svolgimento delle loro prestazioni in relazione all'organizzazione aziendale ed ai profili professionali dei soci stessi.

Articolo 2 - Domanda di ammissione a socio e deliberazioni.

1. La domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, a socio della Cooperativa deve essere presentata dall'aspirante socio al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione delle proprie generalità, dei dati anagrafici, delle proprie attitudini, capacità lavorative ed esperienze professionali nonché di ogni altra informazione che all'uopo sia richiesta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. Nella precitata domanda l'aspirante socio deve obbligarsi all'osservanza dello Statuto Sociale della Cooperativa e delle deliberazioni degli Organi sociali nonché a prestare la propria opera ove la Cooperativa lo richieda, dichiarando la propria disponibilità per qualsiasi tipo di prestazione nel rispetto della tipologia del rapporto lavorativo adottato e della propria capacità e competenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto sociale, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione è comunicata dal Consiglio di Amministrazione all'interessato, a mezzo raccomandata o altro idoneo, e riconosciuto valido, mezzo di comunicazione, e annotata, a cura degli amministratori sul libro dei soci. Qualora, invece, la domanda di ammissione sia rigettata, il C.d.A. deve, entro sessanta giorni dalla delibera, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati. I quali ultimi potranno chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, che si pronunci l'Assemblea dei Soci.
4. Ciascun socio, alla comunicazione di ammissione a socio, dovrà effettuare il versamento della quota sociale sottoscritta, nel termine massimo indicato dal C.d.A., e dovrà, inoltre, concordare le modalità di versamento della tassa di ammissione che è determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

Articolo 3 - Organizzazione della Cooperativa.

1. Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare e individuare gli elementi principali dell'organizzazione della Cooperativa nei seguenti presupposti:
 - esistenza di un comune obiettivo;
 - definizione di un sistema di relazioni e di procedure che garantisca i requisiti di rispetto degli indirizzi, il coordinamento e il controllo dell'attività aziendale;
 - la collaborazione tra le persone che si associano per creare le condizioni operative che permettano un utilizzo efficace delle risorse materiali disponibili.
2. Tutti i soci sono chiamati a garantire una fattiva partecipazione alla vita sociale che si estrinseca con l'intervento attivo alle assemblee e alle riunioni indette dalla Cooperativa nonché attraverso il proprio contributo alle decisioni che determinano lo sviluppo dell'attività.

Articolo 4 – Organizzazione del lavoro

1. La Cooperativa tramite la propria struttura aziendale, provvede all'acquisizione del lavoro nonché all'organizzazione dello stesso. In tal senso, il Consiglio di Amministrazione rispondendo ai criteri di economicità e migliore efficienza, ed in funzione delle esigenze tecnico produttive contingenti, redistribuisce il lavoro ad ogni socio, in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita ed al tipo di contratto in essere. Nello svolgimento di tale compito, il consiglio di amministrazione dovrà seguire i criteri di equità ed imparzialità con l'obiettivo di raggiungere e consolidare l'accordo e la collaborazione tra i soci.

2. Il consiglio di amministrazione della Cooperativa provvede in via esclusiva nell'ambito dell'attività svolta, o in quella che andrà a svolgere sulla base del contenuto dello Statuto, a determinare la struttura gerarchico-funzionale dell'attività stessa nonché a definire, per quanto riguarda i rapporti con i soci, i profili professionali e contrattuali applicabili, nel rispetto dei contratti collettivi in essere. Il consiglio di amministrazione terrà costantemente informati i soci della Cooperativa dell'organizzazione dell'attività, delle nuove iniziative prese e delle modifiche apportate, che abbiano un carattere di rilevanza.
3. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
4. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
5. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono proporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
6. In quest'ultimo caso la Cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge n. 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi).
7. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della Legge n. 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla retribuzione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
8. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla direzione della Cooperativa.
9. Qualora una determinata attività o servizio, o parti di questo, non possa essere effettuata direttamente dalla Cooperativa, per la natura o per qualsiasi altro motivo comunque collegato e connesso ad un ampio concetto di economicità ed efficienza, è facoltà del consiglio di amministrazione assegnare lo stesso integralmente ad imprese terze.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento dell’incarico.

1. Nello svolgimento dell’incarico il socio si impegna a garantire l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti.
2. In corso di svolgimento dell’incarico, il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
3. Per i soci lavoratori subordinati (tempo-parziale) che prestano la loro attività anche per altri committenti, pubblici e/o privati, non in concorrenza, né in conflitto con gli orari previsti dal contratto di lavoro subordinato, con la Cooperativa, previa comunicazione scritta al

consiglio di amministrazione e suo consenso, possono continuare ad esercitare le loro ulteriori attività senza che ciò arrechi alcun danno, anche lieve, alla Cooperativa medesima.

4. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa.
5. Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.
6. La Cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, la direzione potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa di necessari chiarimenti.

Articolo 6 – Comportamento in servizio

1. Il socio lavoratore ha il dovere di:
 - rispettare le norme di comportamento di carattere etico professionale relativo al proprio incarico;
 - eseguire con la massima diligenza e competenza professionale il compito a lei/lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute dalla direzione della Cooperativa, secondo la struttura organizzativa che la Cooperativa si è data;
 - osservare scrupolosamente l'orario di lavoro;
 - tenere un corretto atteggiamento nei confronti delle persone preposte alla conduzione della Cooperativa e degli altri lavoratori, soci e non, suoi colleghi, nonché nei confronti del committente e dei lavoratori dipendenti dello stesso;
 - rispettare il segreto professionale e il diritto, e doveri, alla normativa privacy;
 - è diritto e dovere del socio lavoratore presentare rimostranze o considerazioni rispetto alla condizione lavorativa e al servizio, rivolgendosi direttamente al coordinatore, all'amministrazione o alla direzione della Cooperativa
 - è fatto assoluto divieto ricevere mance e gratifiche in danaro per compiti svolti durante l'orario di servizio nell'espletamento delle funzioni professionali.
 - è altresì fatto divieto assoluto di erogare prestazioni dirette agli utenti dei servizi.
 - è vietato ai soci rivolgere lamentele e considerazioni agli utenti e/o al committente poiché il rapporto di lavoro è stabilito esclusivamente con la Cooperativa.
 - è fatto divieto interferire nei rapporti che altri abbiano con la cooperativa, con l'invito ad astenersi dal compiere atti che implichino ingerenze
 - è richiesta specifica autorizzazione da parte del C.d.A. o dei responsabili degli specifici servizi per:
 - eseguire o rilasciare copie di documenti riguardanti il lavoro
 - recarsi sul posto di lavoro fuori dall'orario di servizio,
 - avvalersi dei mezzi o strumenti della cooperativa al di fuori della prestazione lavorativa,

Articolo 7 – Partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa. Nella Cooperativa sono vietati discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della Cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.
2. È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, alla direzione della Cooperativa.
3. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni e i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.
4. Chiunque opera all'interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare la cooperativa di ogni atto contrario agli interessi della stessa.

Articolo 8 - Responsabilità del socio verso la Cooperativa

Il socio lavoratore è tenuto a risarcire, ove ciò derivi da sua imperizia o colpa, alla Cooperativa eventuali danni dallo stesso arrecati nell'espletamento della propria prestazione professionale.

Articolo 9 - Responsabilità verso terzi

1. Il socio lavoratore che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni ad altri - per dolo o colpa grave - un danno ingiusto, è personalmente obbligato a risarcirlo ferma ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
2. La Cooperativa, qualora abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal socio lavoratore, ha diritto di rivalsa contro quest'ultimo.
3. Il socio lavoratore convenuto in giudizio per danni recati a terzi nell'esercizio della prestazione in opera è tenuto di darne notizia, immediatamente, al Consiglio di Amministrazione.
4. La difesa del socio lavoratore, convenuto in un giudizio civile o imputato in uno penale per i fatti o cause inerenti la prestazione di opera, può essere assunta a carico della Cooperativa qualora il Consiglio di Amministrazione ne riconosca l'opportunità.

Articolo 10 –Esercizio dei diritti sindacali.

1. L'esercizio dei diritti sindacali in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore sarà disciplinato esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa.
2. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione favorirà la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibattito interno previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

TITOLO II - TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

1. Tra socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto:
 - Lavoro subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio.
 - Autonomo o d'impresa.
 - Libero Professionale.
 - Collaborazione Coordinata non Occasionale.
 - Volontariato ai sensi della Legge 381/1991.
2. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro in conformità alla normativa vigente, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Articolo 11 – I soci lavoratori subordinati

3. Sono soci lavoratori della Cooperativa le persone fisiche che partecipano alla vita della società e condividono gli scopi sociali e il raggiungimento dei fini mutualistici attraverso l'erogazione di prestazioni lavorative o di volontariato. Essi pertanto:
 - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e della conduzione dell'impresa, come specificato nello Statuto della società;
 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Articolo 12 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e Cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della Cooperativa tenuto conto:
 - del contesto operativo dove la prestazione sarà effettuata;
 - del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
 - del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.
 - delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
 - del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

Articolo 13 – CCNL applicabile ai soci lavoratori subordinati

1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente Regolamento, saranno garantiti un trattamento economico complessivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia e ai CCNL e accordi aziendali applicati.

Articolo 14 – Trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro subordinato.

1. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico minimo complessivo è pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all’articolo 6 del presente Regolamento.
2. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni previste.
3. Il C.d.A., con apposita delibera, può definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dal CCNL adottato dalla Cooperativa.
4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal C.d.A. a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità dimostrata e all’impegno profuso dal socio lavoratore.

TITOLO III - RAPPORTI DI LAVORO DEI SOCI LAVORATORI NON SUBORDINATI

Articolo 15 – Normativa applicabile ai soci lavoratori non subordinati

1. Per i soci lavoratori con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione non occasionale, di volontariato si applicano le disposizioni di legge fiscali, previdenziali ed assistenziali, di sicurezza, ed assicurative vigenti in materia.
2. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano le singole tipologie dei contratti anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente Regolamento.
3. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La Cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
4. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
5. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della Cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della Cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
6. Il socio con contratto diverso da quello di tipo subordinato deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla Cooperativa nei confronti di terzi.
7. Il socio con contratto diverso da quello di tipo subordinato agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

8. Il socio con contratto diverso da quello di tipo subordinato impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.
9. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a comunicare alla Cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.
10. Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.
11. I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della Cooperativa.
12. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e/o in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente nel contratto di lavoro individuale.

Articolo 16 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

1. Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione, il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento. La stipula del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta abilitazione al lavoro.
2. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Articolo 17 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei soci è rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa, e, in ogni caso, da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

TITOLO IV – NORME DIVERSE

Articolo 18 – Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi.
2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
 - integrazioni dei compensi;
 - aumento gratuito del capitale sociale.
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della L 142/2001, reddito di lavoro dipendente.
4. La ripartizione del ristorno avverrà per quantità in base alle ore svolte e per qualità in base alla mansione assegnata.

Articolo 19 – Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione convocherà tempestivamente l’Assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
3. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’articolo 18 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
4. Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - deroghe, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 142/2001, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal presente Regolamento;
 - riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale;
 - riduzione dell’orario di lavoro.
5. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni individuali di grave difficoltà economica.
6. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), della Legge 142/2001, l’Assemblea dei soci può deliberare tutte le forme di apporto economico e non, finalizzate al superamento dello stato di crisi dell’impresa Cooperativa, ivi compreso lo svolgimento di lavoro non retribuito nei limiti massimi previsti dall’ordinamento o dal Contratto Collettivo di lavoro preso a riferimento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), oltre alla riduzione del trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento nel rispetto, comunque, del minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 338/1989.
7. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio.

1. I soci cessano, secondo quanto previsto dallo Statuto, di appartenere alla Cooperativa per recesso, esclusione o causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
2. Il recesso è regolamentato dall’articolo 12 dello Statuto sociale. Oltre che nei casi previsti dalla legge l’esclusione del socio cooperatore avviene a norma dell’articolo 13 dello Statuto sociale.
3. L’interruzione volontaria del contratto di lavoro da parte del socio e la cessazione del rapporto di lavoro, determinano la perdita della qualifica di socio, salvo che:
 - sussistano i presupposti per una ulteriore occupazione lavorativa;
 - che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.
4. Saranno invece esclusi dalla qualifica di socio coloro che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
5. Riguardo al socio che ripetutamente e consecutivamente non partecipi alle Assemblee dei Soci e/o alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione valuterà l’opportunità della sua

permanenza nella compagine sociale in relazione alla sussistenza dei requisiti di socio previsti nell'art 5 dello Statuto.

Articolo 21 - Corresponsione delle retribuzioni e dei compensi

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di lavoro.
2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale;
3. La corresponsione della remunerazione è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della Cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio;
4. Può essere attribuita, a discrezione dal consiglio di amministrazione, al personale altamente specializzato o addetto all'espletamento di funzioni di particolare responsabilità o di comprovata onerosità, un'indennità mensile aggiuntiva, di importo commisurato alla natura e al volume della prestazione di lavoro effettuata.
5. L'assemblea, alla chiusura di ogni esercizio sociale e prima dell'approvazione del bilancio definitivo, limitatamente alle possibilità finanziarie positive della Cooperativa, può deliberare, su proposta e determinazione del Consiglio di Amministrazione in ragione dell'andamento economico della Cooperativa, l'attribuzione di un premio da distribuirsi a tutti i soci che risulteranno idonei a tutti i criteri e requisiti proposti dalla commissione nominata annualmente dall'assemblea, e dalla stessa deliberata.

Articolo 22 – Assenze

1. Tutte le assenze dei soci devono essere giustificate. Le comunicazioni delle assenze devono essere fatte tempestivamente e comunque secondo le indicazioni del CCNL vigente.
2. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al coordinatore di riferimento e alla struttura di appartenenza. La presentazione del certificato medico dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Al socio lavoratore possono essere concessi periodi di aspettativa non retribuita per un massimo di mesi 6, rinnovabili, dietro presentazione di domanda scritta al consiglio di amministrazione. I periodi di aspettativa dal lavoro potranno essere concessi compatibilmente alle esigenze ed agli impegni assunti dalla Cooperativa.
4. Al termine di un periodo prolungato di assenza al lavoro, per malattia, aspettativa, o maternità, il socio lavoratore può essere reinserito nell'attività della Cooperativa anche in un diverso servizio, tenendo conto sia delle esigenze della Cooperativa che di quelle del socio lavoratore.

Articolo 23 - Ferie

Le ferie sono programmate seguendo le modalità previste dal CCNL applicato. Il periodo di riposo sarà concordato tenendo conto delle esigenze personali espresse dal socio e sentito il parere dei responsabili/coordinatori dei servizi, valutando le esigenze di funzionamento della Cooperativa e il regolare svolgimento dei servizi.

Articolo 24 – Infortunio

1. Tutti i lavoratori soci, sono tenuti, in caso di infortunio, ad informare la direzione della Cooperativa e i Responsabili di servizio, dell'evento loro accaduto anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere.
2. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato in Cooperativa, secondo la normativa vigente, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio, unitamente ad una dettagliata descrizione dell'accaduto. Il rientro al lavoro avverrà secondo la normativa vigente. La Cooperativa si riserva la facoltà, prima della ripresa al lavoro del socio lavoratore di sottoporre il medesimo a visita medica del medico competente incaricato dalla Cooperativa.

TITOLO V – NORME DISCIPLINARI

Articolo 25 – Norme disciplinari.

1. La Cooperativa trova fondamento nei rapporti di solidarietà e di mutualità dei soci. Il buon funzionamento della Cooperativa è affidato in primo luogo alla capacità di autodisciplina responsabile e al senso del dovere dei soci, alla loro coerenza nel rispettare gli impegni assunti con l'adesione al patto sociale, in secondo luogo con la capacità degli organi sociali di svolgere le funzioni assegnate loro dallo Statuto.
2. Qualora i soci non rispettino quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti interni nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, la Cooperativa ha il diritto e il dovere di agire nei confronti dei soci trasgressori o inadempienti. Il consiglio, in questo suo compito, deve agire con fermezza, coerenza, equità, avendo come fine:
 - la soluzione positiva del comportamento conflittuale manifestato dal socio;
 - la tutela degli interessi dei soci che rispettano lo Statuto, i regolamenti e l'impegno preso con la Cooperativa e che, quindi, compiono il loro dovere.
3. Per le inosservanze contestate sul piano lavorativo, la Cooperativa avrà a disposizione le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari

1. L'inosservanza, da parte del socio, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - multa non superiore a quattro ore di retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
 - espulsione per mancanze.
2. La Cooperativa non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del socio senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il socio lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
4. Se il provvedimento non sarà comminato entro i 20 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione. Nei casi di infrazioni di particolare gravità il

consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

1. In corre nei provvedimenti di ammonizioni scritta, multa o sospensione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il socio lavoratore che:
 - esegue attività per proprio conto o di terzi durante l'orario di lavoro;
 - abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
 - assenze ingiustificate fino a due giorni consecutivi;
 - senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
 - esegue negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
 - venga trovato in stato di manifesta ubriachezza e/o sotto l'effetto di qualsivoglia tipo di sostanza stupefacente, durante l'orario del lavoro;
 - fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
 - in altro modo trasgredisca le osservanze attribuite;
 - commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro.
2. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per le recidive e per quelle di maggior rilievo.

Espulsione per mancanze

1. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
 - rifiuto per due volte la chiamata in servizio;
 - assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre giorni consecutivi;
 - assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
 - grave negligenza nell'esecuzione dei servizi o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
 - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
 - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura e materiale affidata;
 - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
 - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
 - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
 - azioni in grave contrasto con i principi della Cooperativa;
 - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
 - inosservanza degli obblighi imposti ai soci da delibere sociali particolarmente rilevanti circa il proseguimento dell'attività sociale;
 - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- 2. Il socio, in caso di recidive di provvedimenti disciplinari, può incorrere nel licenziamento così come prescritto nel CCNL.
- 3. In relazione alle specifiche organizzative aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto sopra previsto.

TITOLO VI - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 27 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci lavoratori sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto, dovranno avvalersi degli strumenti individuali di protezione forniti dalla Cooperativa necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino su direttive della Cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, prevedendo i necessari accordi con il responsabile aziendale per la sicurezza della Cooperativa. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la Cooperativa garantirà al lavoratore la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
3. Il socio lavoratore, quando richiesto dalla Cooperativa e in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (antinfortunistica e sorveglianza sanitaria), è tenuto a sottoporsi a visita medica secondo la periodicità stabilita con il medico competente, ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Cooperativa e a svolgere la specifica formazione in materia di igiene e sicurezza.

TITOLO VII - ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 28 - Formazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente un piano formativo, coerente con gli obiettivi strategici della Cooperativa, a favore degli operatori e redatto dalla Direzione con il contributo dei coordinatori e dei soci stessi.
2. Gli operatori sono obbligati a partecipare alle attività di formazione che rientrano nel piano formativo annuale deliberato dal C.d.A., l'inosservanza di tale obbligo è motivo di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. L'eventuale nullità od illegittimità di una singola clausola non vizia l'intero Regolamento.

Articolo 30 – Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il precedente in uso presso la Cooperativa, entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della Cooperativa e resterà in vigore fino a sua eventuale sostituzione o aggiornamenti.

TITOLO IX – SOCI VOLONTARI

Articolo 31 Normativa applicabile ai soci volontari

1. Le figure dei soci volontari di cui all’articolo 2 della legge 381/91 e articolo 1, comma 1, si possono così distinguere:
 - Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all’interno della struttura organizzativa.
 - Il libero professionista che esegua una prestazione d’opera legata alle proprie conoscenze professionali.
 - Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all’interno della struttura Cooperativa.
 - I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell’assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.
2. L’ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:
 - dati anagrafici, cittadinanza;
 - il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
 - codice fiscale;
 - titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
 - settore in cui desidera prestare la propria opera;
 - giorni ed orari disponibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l’inserimento del socio volontario nell’attività della Cooperativa. Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario alla Cooperativa.
4. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa.
5. Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della Cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.
6. Il socio volontario partecipando all’attività della Cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L’impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile

di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

7. La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della Cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.
8. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che saranno trattati come previsto dalla normativa vigente.
9. A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della Cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in Cooperativa. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.
10. Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in Cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.
11. Ai soci volontari spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
12. La Cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.
13. I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal DLGS 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.
15. La Cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare.
16. Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della Cooperativa e al presente Regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello Statuto della Cooperativa.
17. La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione dopo contestazione dell'addebito al socio. Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della Cooperativa.